

USICIVICI

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

USICIVICI.WORDPRESS.COM

Legislazione regionale – Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 Disciplina dell'attività di cava

(b.u. 31 ottobre 2006, n. 44, suppl. n. 1)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, come classificati dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), ad esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine.

2. L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.

[...]

Capo II Strumenti di pianificazione

Art. 3 Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:

- a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;
- b) delimitazione cartografica, nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto dell'impatto paesaggistico-ambientale conseguente:
 - 1) delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite di materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto dei fabbisogni di cui alla lettera a);
 - 2) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido;
- c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il ripristino ambientale;
- d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo sfruttamento delle cave

e in particolare dalla prospezione, dall'estrazione e dal trattamento;

e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione;

f) indicazione dei comuni soggetti all'obbligo della redazione del programma di attuazione previsto dall'articolo 6;

g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 6 che considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di estrazione e l'adeguata gradonatura delle cave;

h) criteri per disciplinare l'attività estrattiva nei comuni non dotati del programma di attuazione previsto dall'articolo 6;

i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall'attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione.

2. Il piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.

[...]

Art. 5 bis

Disposizioni per l'utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava

1. La Provincia, i comuni o altri soggetti pubblici o privati possono realizzare o installare nell'ambito dei volumi sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi di questa legge, strutture destinate alla conservazione di prodotti agricoli o finalizzate ad altre attività economiche o non economiche, anche mediante la differenziazione della destinazione d'uso dei vuoti di cava rispetto al soprassuolo. Il progetto di coltivazione della cava può essere definito in relazione al successivo utilizzo dei volumi, anche in deroga ai criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento.

2. Gli interventi previsti nel comma 1 possono essere realizzati sulla base di un apposito accordo di programma stipulato tra il soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, il soggetto utilizzatore dei vuoti minerari, il comune territorialmente interessato e la Provincia. L'accordo può prevedere anche la possibilità di realizzare opere in superficie se sono direttamente connesse a quelle realizzate nei volumi sotterranei. Su iniziativa dell'ente o del soggetto proponente, lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici inerenti la localizzazione dell'intervento, è affisso per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni al comune, che sono considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell'accordo.

3. L'accordo di programma definitivamente sottoscritto dagli enti e soggetti interessati è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente o del soggetto proponente e costituisce, se occorre, variante al piano regolatore generale e modifica o integrazione di diritto del piano cave o di eventuali programmi di attuazione comunale.

4. Al termine dei lavori minerari di escavazione della parte relativa alle opere previste nel comma 1 è variato il provvedimento di concessione o di autorizzazione con lo stralcio dell'area interessata dalle opere di predisposizione delle strutture, per consentire i relativi lavori.

5. Se sussistono diritti di uso civico a carico dell'area interessata, prima della sottoscrizione definitiva dell'accordo di programma sono espletate le procedure di verifica previste dall'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici).

6. Per realizzare gli interventi e le opere previsti da questo articolo si applicano le disposizioni normative e i conseguenti regimi concessori o autorizzativi, in materia di ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo del territorio e di dighe, se ne ricorrono i presupposti e compatibilmente con la disciplina stabilita da questo articolo.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).